



IMU

Scadenza per il versamento della prima rata **16 Giugno 2016**

----- AVVISO -----

- **Visto** l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
- **Visto** l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
- **Visto** l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
- **Vista** la legge 147 del 27.12.2013;

Entro il 16 GIUGNO 2016 deve essere effettuato il versamento della prima rata d'acconto (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2016.

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

IMMOBILI SOGGETTI

ALL'IMPOSTA:

Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, compresi i terreni agricoli.

Sono esenti: a) le abitazioni principali che vanno dalla cat. A02 alla cat. A07 e relative pertinenze;
b) i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10).

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato.

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore Imponibile = rendita catastale x 5% x moltiplicatore

Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:

valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92;

Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/92);

Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 75 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

ALIQUOTE: si riportano le aliquote del tributo adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 25/10/2012

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli)	9.6%
Abitazione principale gruppo A/1 - A/8 - A/9 (detrazione ab. Princ. € 200,00) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	4 %
Immobili strumentali per l'attività d'impresa ed utilizzati esclusivamente dal soggetto IMU C1 - C3 e D con esclusione Cat. D5	8,6 %

Per i pensionati residenti all'estero, può considerarsi abitazione principale, una ed una sola casa in Italia (quindi esente).

L'imposta è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui tale condizione si è protratta per almeno 15 giorni. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 6,00.

TIPOLOGIE IMMOBILI	CODICE IMU QUOTA COMUNE	CODICE IMU QUOTA STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Terreni agricoli	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Altri fabbricati Gruppo D	3930 (solo per la quota eccedente il 7,60%)	3925

Il versamento dell'IMU è in autoliquidazione, in conseguenza il contribuente provvederà al calcolo dell'imposta dovuta in proprio. Al tal fine questo ente ha predisposto sul proprio sito la possibilità di calcolare l'IMU dovuta con la relativa stampa del modello F24 accedendo sul portale del comune www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it all'apposita voce (Percorso da seguire): **Articolazione degli uffici e servizi – SETTORE IV – TRIBUTI IMPOSTE E TASSE.**